



MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 09-06-2023

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di via Luigi Tansillo e di via Francesco Galeota dal 09 giugno 2023 al 02 luglio 2023 per consentire lo svolgimento di eventi canori previsti presso lo Stadio “Maradona”

IL DIRETTORE

- Visto che presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Fuorigrotta, a partire dal 10 giugno 2023, sono previsti una serie di eventi canori (10 giugno - concerto di Franco Ricciardi, 21 giugno e 22 giugno - concerto della band musicale “Coldplay”, 28 giugno - concerto di Tiziano Ferro) per i quali risulta necessario consentire l’accesso alla struttura da parte dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate ai relativi allestimenti;
- Visti gli esiti della riunione organizzativa convocata dal Servizio Eventi per il giorno 09-06-2023 giusta nota PG/2023457228 del 01-06-2023;
- Tenuto conto che il Servizio Eventi ha dichiarato, anche a seguito di interlocuzioni con gli organizzatori degli eventi suddetti, che l’unico varco funzionale alle operazioni di carico e scarico del materiale relativo all’allestimento del palco e delle attrezzature audio e video è quello presente alla confluenza tra via Tansillo e via Galeota, in quanto collocato a ridosso della discesa “maratona”, la quale permette l’accesso diretto alla pista di atletica e al campo di calcio dell’impianto in questione;
- Tenuto conto che, come esposto dagli organizzatori degli eventi in parola, le attività relative a detti eventi, ivi comprese le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti, si svolgeranno a partire dal 09 giugno 2023 fino al 02 luglio 2023;
- Considerato che, per consentire l’accesso al varco carraio dello Stadio da parte dei suddetti veicoli adibiti al trasporto di attrezzature è necessario revocare temporaneamente il senso unico di circolazione vigente sul tratto di via Galeota corrente tra via Marino e via Tansillo, già istituito con Ordinanza Sindacale n. 925/2000;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta in relazione alla emissione del presente dispositivo di traffico;
- Considerato che pertanto, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività in parola, è necessario prevedere un particolare dispositivo di traffico come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto;
- Visto che la presente Ordinanza non influisce sulla viabilità primaria;
- Attestato che:
 - il presente provvedimento non contiene dati personali;
 - il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.
- Letti:
 - la richiamata nota relativa al sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale e l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli;
 - il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
 - il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire dal 09 giugno 2023 al 02 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

- 1. in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota):**
 - **Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;**

2. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino):

- Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

3. Il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “ passo d'uomo”;

Revocare dal 09 giugno 2023 al 02 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

1. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino) il senso unico di circolazione già istituito con Ordinanza Sindacale n. 925/2000;

Revocare nei periodi sopra indicati le aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti lungo i tratti viari come di seguito indicati:

- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), ambo i lati della carreggiata;

- in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi sospesa per la durata della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine pubblico il Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta, a norma di legge, a cura del Responsabile Tecnico delle Attività.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da Il Direttore della
Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.